



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	PRESIDENTE Rel.
Dott. Piero ROCCHETTI	CONSIGLIERE
Dott.ssa Patrizia VISAGGI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. **130/2021** R.G.L. promossa da:

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, c.f. 80078750587, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tommaso Parisi e Franco Pasut per procura generale alle liti per atto notaio Castellini di Roma del 21.7.2015, elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale della sede di Torino

APPELLANTE

CONTRO

PIROZZINI Giada, c.f. PRZGDI84C45D332X

APPELLATA contumace

Oggetto: Prestazione: indennità di maternità

CONCLUSIONI



Per l'appellante: come da ricorso depositato il 18.3.2021

FATTI DI CAUSA

Con ricorso proposto a norma dell'art. 38 D.Lgs. 198/2006, depositato il 9.12.2020, Giada Pirozzini ha chiamato in giudizio l'INPS davanti al Tribunale di Verbania, esponendo di essere dipendente della compagnia aerea NEOS s.p.a. con qualifica di assistente di volo, di avere fruito del congedo di maternità dal 30.5.2016 al 29.8.2017 e di avere percepito per tale periodo dall'INPS un'indennità di importo inferiore a quello dovuto ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.Lgs.151/2001, che è pari all'80% della retribuzione globale media giornaliera, composta, oltre che dalla retribuzione base, anche da altre voci retributive strutturali e continuative, tra le quali l'indennità di volo (computata, invece, dall'INPS solo al 50%); che la violazione delle disposizioni del D.Lgs. 151/2001 da parte dell'INPS costituisce un comportamento discriminatorio, dal momento che colpisce le donne lavoratrici con qualifica di assistente di volo, in ragione del loro stato di gravidanza. Ha chiesto, pertanto, di ordinare all'INPS la cessazione della condotta discriminatoria e la rimozione dei suoi effetti, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento della differenza fra le somme erogate a titolo di indennità di maternità e quelle ritenute spettanti. Costituendosi in giudizio, l'INPS ha eccepito la decadenza e la prescrizione; nel merito, ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto. Con sentenza n. 26/2021, pubblicata il 17.2.2021, il Tribunale ha



accolto il ricorso.

Propone appello l'INPS; la sig.ra Pirozzini è rimasta contumace.

All'udienza del 1°.7.2021 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:

- secondo la S.C. (Cass. nn. 11414/2018 e 20673/2020) *“In tema di indennità di maternità, il trattamento economico spettante alla lavoratrice va determinato nel quantum con esclusivo riferimento alla retribuzione-parametro di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 151 del 2001, mentre il rinvio dell'art. 22 dello stesso decreto ai criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie va limitato ai soli istituti che disciplinano tale indennità, quali ad esempio quelli in tema di domanda amministrativa o regime prescrizione”*;
- le eccezioni di prescrizione e di decadenza formulate dall'INPS, in astratto ammissibili, sono tuttavia in concreto infondate in quanto l'oggetto della domanda – *causa petendi e petitum* – è costituito dall'accertamento della condotta discriminatoria posta in essere dall'INPS e dalla adozione di strumenti atti ad eliderla;
- l'autonomia e la specificità della azione antidiscriminatoria esercitata dalla ricorrente determina la



estraneità della decadenza e della prescrizione di cui alle norme speciali invocate dalla difesa dell'INPS che si riferiscono all'azione previdenziale.

L'INPS appella riproponendo le difese di primo grado e richiamando, relativamente all'eccezione di decadenza, la recente sentenza n. 115/2021 pronunciata da questa Corte d'Appello.

L'appello è fondato.

Con la sentenza n. 115/2021 questa Corte ha deciso una fattispecie identica alla presente (nella quale la lavoratrice appellata era costituita ed aveva fatto valere proprio la specificità dell'azione antidiscriminatoria e la sua diversità da quella di pagamento della prestazione previdenziale) con la motivazione che di seguito si riporta:

“Questa Corte è quindi tenuta a verificare (...) il rispetto del termine di decadenza dall'azione giudiziaria, che, per l'indennità di maternità, è previsto in un anno (trattandosi di prestazione a carico della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti, di cui all'art. 24 L. 88/1989) e che, nel caso di specie (trattandosi di domanda avente ad oggetto l'adempimento di una prestazione riconosciuta solo in parte), decorre dal riconoscimento parziale della prestazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 639/1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d), del D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011.

A tale proposito l'appellata oppone, in primo luogo, che la domanda proposta con il ricorso introduttivo si configura come



azione volta a rimuovere gli effetti della discriminazione posta in essere dall'INPS, che ha causa petendi del tutto distinta dal rapporto previdenziale ed alla quale non sono applicabili gli istituti tipici di tale rapporto; in secondo luogo, rileva che la decadenza non è invocabile nel caso in cui la domanda della lavoratrice sia diretta ad ottenere un ricalcolo dell'indennità e non il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale, citando in tal senso Cass. S.U. 12720/2009.

Quest'ultimo argomento è assolutamente infondato: la sentenza citata è stata superata dall'intervento del legislatore (art. 38, comma 1, lettera d), del D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011) che, per l'appunto, ha aggiunto all'art. 47 D.P.R. 639/1970, in fine, il seguente (sesto) comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte".

La novella legislativa ha dettato una disciplina innovativa con efficacia retroattiva che, anche a seguito della sentenza n. 69/2014 della Corte Costituzionale, non trova applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (v. Cass. 1071/2015): peraltro, il presente giudizio è iniziato nel 2019 [il giudizio promosso dalla sig.ra Pirozzini è iniziato nel 2020], e quindi non possono esservi dubbi sull'applicabilità alla fattispecie del nuovo sesto comma



dell'art. 47 D.P.R. 639/1970.

Nel caso in esame, poi, l'indennità di maternità è stata corrisposta all'appellata tra il novembre 2012 e l'agosto 2013 [qui, tra il maggio 2016 e l'agosto 2017], mentre l'azione giudiziaria è stata esercitata con ricorso depositato nel 2019 [qui, nel 2020], quando il termine di un anno dal riconoscimento parziale della prestazione era abbondantemente scaduto (...).

Più complesso è valutare la prima obiezione dell'appellata, che evidenzia la diversità, per causa petendi e petitum, dell'azione antidiscriminatoria proposta con il ricorso ex art. 38 D.Lgs. 198/2006 rispetto all'ordinaria azione ex art. 442 c.p.c. avente ad oggetto il pagamento di una prestazione previdenziale, ed afferma l'impossibilità di estendere alla prima le regole – in particolare, la decadenza – vigenti per la seconda.

Ora, è certamente vero che l'azione antidiscriminatoria introduce una domanda diretta ad ottenere la rimozione della discriminazione, e non una domanda diretta immediatamente a conseguire il pagamento della prestazione previdenziale, tuttavia è incontestabile che, nel caso di specie, l'asserita discriminazione consiste nel riconoscimento soltanto parziale, da parte dell'Istituto previdenziale, di una prestazione a cui la ricorrente assume di avere diritto in misura superiore a quella che le è stata corrisposta (...).

Ed allora, è evidente che la domanda proposta nel presente giudizio con l'azione antidiscriminatoria ha ad oggetto, in via immediata, l'accertamento della condotta discriminatoria



dell'INPS consistita nella violazione degli artt. 22 e 23 T.U. 151/2001 sulla liquidazione dell'indennità di maternità e, in via mediata ma inscindibile, la rimozione degli effetti della condotta discriminatoria, da attuarsi con la riliquidazione della prestazione nella maggior somma a cui la lavoratrice assume di avere diritto e con la condanna dell'INPS al pagamento della differenza.

Il diritto di credito ad una prestazione previdenziale, però, è un diritto soggettivo che, per legge, deve essere esercitato entro un termine breve di decadenza, altrimenti si estingue: la decadenza in materia previdenziale, infatti, è una decadenza sostanziale, che estingue il diritto e inibisce l'azione giudiziaria.

La discriminazione è la lesione di un diritto specialmente protetto, perché connesso ad uno dei fattori tipici di discriminazione (genere, orientamento sessuale, religione, convinzioni personali, disabilità, età, nazionalità, razza, origine etnica): ma se il diritto non c'è, perché ormai estinto per intervenuta decadenza, non vi può essere lesione del diritto, e neppure discriminazione.

La norma che disciplina l'azione antidiscriminatoria (art. 38 D.Lgs. 198/2006), del resto, prevede che il giudice ordini “la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”, ed il richiamo agli “effetti” della condotta discriminatoria presuppone che il diritto soggettivo leso non sia esaurito, perché non si possono “rimuovere gli effetti” in presenza di una situazione giuridica ormai estinta e non più



attuale.

L'azione antidiscriminatoria, quindi, non può richiamare in vita un diritto di credito ad una prestazione previdenziale ormai estinto e non più tutelabile per intervenuta decadenza, altrimenti si finirebbe con l'attribuire alla scelta individuale del rito antidiscriminatorio una capacità di sanatoria retroattiva persino superiore rispetto all'efficacia retroattiva erga omnes delle sentenze della Corte Costituzionale dichiarative dell'incostituzionalità di una norma di legge, retroattività che si arresta di fronte alle situazioni giuridiche consolidate per effetto di sentenza passata in giudicato, di atto amministrativo non più impugnabile, di prescrizione e, appunto, di decadenza (Cass. 7057/1997).

Dunque, la discriminazione che l'appellata ha fatto valere con l'azione giudiziaria proposta nel 2019 [qui, 2020] non sussiste, perché a tale data il diritto di credito che si assume leso dalla condotta discriminatoria dell'Istituto previdenziale era da tempo estinto, per intervenuta decadenza sostanziale, non essendo stato esercitato dalla titolare per oltre un anno dal riconoscimento parziale della prestazione previdenziale”.

Non essendovi ragioni per discostarsi da tale precedente specifico, l'appello deve essere accolto e le domande di tutela antidiscriminatoria proposte con il ricorso introduttivo devono quindi essere respinte; la novità della questione e l'esistenza di giurisprudenza di merito contrastante inducono a compensare le spese di entrambi i gradi.



P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,
in accoglimento dell'appello,
respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo;
compensa le spese di entrambi i gradi.
Così deciso all'udienza del 1°.7.2021

IL PRESIDENTE est.

Dott. Federico Grillo Pasquarelli

